



Nota a: Tribunale Roma, 27 ottobre 2014

Titolo: **Imputazione dell'atto dell'amministratore e responsabilità della società (artt. 2395, 1227 e 2055 c.c.).**

Fonte: Giurisprudenza Commerciale, fasc.6, 2015, pag. 1375

Autori: **Carlo Felice Giampaolino**

Classificazione: [SOCIETÀ DI CAPITALI - Amministratori - - in genere](#)
[SOCIETÀ DI CAPITALI - Amministratori - - responsabilità: in genere](#)

GIURISPRUDENZA COMMERCIALE

Sommario

Sommario: 1. Imputazione Alla Società E Azione Del Socio Contro La Società. Autoresponsabilità E Concorso Del Fatto Colposo Del Creditore Ex 1227. — 2. La Legittimazione Attiva. Il Precedente. — 3. Concorso Con L'azione Ex Art. 2395 C.c. — 4. La Tipologia Di Condotta (Informazioni Obbligatorie Fuorvianti) Fonda L'azione Del Socio Per Violazione Della Libertà Negoziabile. Insussistenza Del Problema Della Destinazione Esclusiva Del Risarcimento — 5. La Società Responsabile Con L'amministratore E Danneggiata Dall'atto Degli Amministratori. Il Regresso E L'azione Verso Amministratori E Terzi. La Corretta Applicazione Dell'art. 2055 C.c. Nell'azione Contro I Terzi.

1. *Imputazione alla società e azione del socio contro la società. Autoresponsabilità e concorso del fatto colposo del creditore ex 1227.* — L'intersezione tra la **responsabilità** civile e le **responsabilità** ex art. 2392 e ss. c.c. (o l'art. 146 l. fall.) è densa di convenzioni linguistiche, perfettamente comprensibili nella prospettiva dell'operatore ma non sempre, neppure relativamente, coerenti tra loro. Ad esempio, per la **responsabilità** degli **amministratori**, l'intera area del nesso di causalità illecito-danno si presenta come problematica, posto che non si possono usare presunzioni per assumere conclusioni giuridiche (1). Inoltre, le decisioni che accertano la **responsabilità** non prendono generalmente in considerazione la componente del lucro cessante. Si pensi infine alla **responsabilità**, qualificata come contrattuale, dell'amministratore anche per violazione di doveri dedotti dalle condotte penalmente rilevanti.

Più in generale, mentre il sistema della **responsabilità** civile si concentra sul danneggiato, ammette tutela per situazioni soggettive varie, pone una regola generale di solidarietà nel 2055 c.c. in concreto interpretata in senso estensivo, il sistema delle **responsabilità** societarie (alle quali è soggetto il curatore anche se agisce per conto della società e dei creditori) è "selettivo" quanto ai legittimati attivi ed ai danni diretti e, in linea di principio, protegge la destinazione al patrimonio sociale dei risarcimenti.

Nella presente nota, si tratterà della compatibilità della **responsabilità** della società, per imputazione alla società dell'atto degli **amministratori** in violazione di specifiche disposizioni, con la posizione di socio-danneggiato; e delle possibili implicazioni di tale imputazione, nel caso la società danneggiante assuma, in altro contesto, la posizione di danneggiato (come ad es. nel caso di azione verso gli **amministratori** responsabili). Nei limiti del presente scritto, la questione è se la autoresponsabilità, cioè l'impedimento a chiedere a terzi il risarcimento che un soggetto appare essersi «autoprocuro» (2) (in realtà si tratta in genere di danni che ricadono sulla società e su terzi, tipicamente il dissesto), si applichi anche in caso di ente metaindividuale e come si coordini con la possibilità di chiedere all'amministratore-agente ed eventualmente ai terzi il risarcimento del danno derivante dall'imputazione dell'atto.

Ancora in termini generali, va osservato che una recente sentenza (3) ha applicato l'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione del risarcimento del danno richiesto dalla società nei confronti dell'amministratore

delegato, allorché risulti che il comportamento della società abbia concorso alla causazione del danno, nella specie, in concorso con l'azione dannosa dell'amministratore. Si è ragionato come se un "comportamento" della società fosse esigibile e la stessa fosse colpevole per "omessa adozione di un adeguato modello organizzativo" e "per i prelievi indebiti dalle casse sociali". Si tratta in altri termini di una "ripersonalizzazione" della condotta societaria dal punto di vista del danneggiato.

2. *La legittimazione attiva. Il precedente.* — La sentenza del Tribunale di Roma ammette la legittimazione attiva di un socio in un'azione di **responsabilità** verso la società (nella specie bancaria), rispetto alla quale sarebbe stato possibile azionare anche la **responsabilità** degli **amministratori** verso gli stessi soci (4). L'illecito dell'amministratore era infatti imputabile alla società secondo le regole generali (5).

La convenuta, a quanto risulta dalla decisione, aveva allegato la carenza di legittimazione attiva, sulla base della sentenza della S.C. 14 gennaio 1987, n. 183. Questa escluderebbe il concorso dell'illecito della società con quello dell'amministratore e sosterrrebbe la tesi per la quale l'art. 2395 c.c. non consente ad un socio di ottenere un risarcimento dalla società per illeciti degli **amministratori**, anche se gli atti sono imputati alla società.

In quel caso la S.C. ha confermato che non si può negare in astratto un criterio di collegamento — che porterebbe ad una **responsabilità** "derivata" — fra l'attività illecita degli **amministratori** e la società da essi gestita. Tuttavia, la S.C. precisa che nella fattispecie decisa le irregolarità gravi di gestione imputate agli **amministratori**, da cui sarebbero derivati danni ai soci, non consentivano un'azione di **responsabilità** contro la società da parte dei soci (6). Una parte della decisione della S.C. è concettualistica e di dubbia coerenza. Posto che il socio non è terzo, "ammettere un'azione diretta del socio contro la società per l'attività illecita dei suoi **amministratori** significherebbe stravolgere i principi che reggono i rapporti interni fra gli organi costitutivi della società e attribuire al socio una posizione di distacco da essa simile a quella che spetta al terzo". A tale osservazione si potrebbe rispondere che la stessa S.C. considera ripetutamente la natura extracontrattuale dell'azione ex art. 2395 anche ove esercitata dal socio (7). Inoltre, se il socio non è terzo, allora sarà parte e quindi gli spetterebbe un'azione risarcitoria per inadempimento al suo ipotetico contratto. Infine, il socio, pur essendo parte del contratto sociale, sarebbe sempre terzo rispetto all'amministratore, considerato che il rapporto "contrattuale/di servizio" è tra società ed amministratore (8).

Adottare da parte del Tribunale di Roma simile iter argomentativo per trattare una fattispecie concreta specifica e diversa sarebbe stato non coerente con l'assetto "speciale" che l'art. 2395 c.c. pone rispetto all'art. 2043 c.c. (che non è fondato sull'assenza di terzietà tra socio e società ma sulla sopportazione di un danno diretto, rispetto ad uno che potrebbe essere anche indiretto (9)). Il Tribunale ha correttamente respinto tale iter senza toccare né esplicitamente né implicitamente le conclusioni generalmente accolte dalla giurisprudenza sull'art. 2395 c.c.

Nel caso specifico, la società (cioè, sul piano del fenomeno, gli **amministratori**) aveva non correttamente comunicato l'esistenza e la rilevanza di strumenti derivati e non aveva rappresentato correttamente in bilancio tale circostanza. In particolare, sarebbe risultata in fatto provata la mancata osservanza della normativa di settore, concretamente violata dagli **amministratori** della società. Anche in altro caso relativo alla stessa società il Tribunale di Milano aveva condannato la società, che si era, a quanto consta, difesa nello stesso modo (10) (mentre in altro caso non aveva usato l'argomento, risultando comunque soccombente (11)).

Nel caso concreto, a quanto risulta, non era stata contestata l'imputazione dell'attività all'ente, cosicché alcuni delicati problemi di riconduzione dell'agire della persona fisica all'ente o di qualificazione dell'attività, usando una terminologia obiettivistica, erano superati.

3. *Concorso con l'azione ex art. 2395 c.c.* — Nel senso sopra descritto, e anche nei limiti tipologici della fattispecie (rispetto alla quale la qualità di socio non è quella di una posizione "corporativa", ma quella di chi compie un investimento in azioni) la decisione appare corretta.

In particolare, posto che le comunicazioni sociali ed il bilancio sono atti imputati alla società, così come l'inosservanza della normativa di settore, il soggetto che investa nelle azioni di una società che ha compiuto irregolarità, documentate, che hanno avuto un'efficacia sulla (o comunque riguardano) la scelta di investimento, è legittimato ad agire contro quel soggetto al quale sono giuridicamente imputabili gli atti che l'attore allega essere stati illeciti ex art. 2043 c.c. ed in rapporto causale con la perdita patrimoniale dallo stesso subito.

Sul piano della situazione economica oggetto della decisione, la posizione del socio che debba decidere se sottoscrivere l'aumento di capitale è analoga a quella del terzo che debba decidere se acquistare le azioni, cioè alla fattispecie paradigmatica dell'art. 2395 c.c. (12).

Tuttavia, non sembra che la possibilità di agire ex art. 2395 c.c. per illecito degli **amministratori** contro il socio, o il terzo che diviene socio, escluda che certe dichiarazioni o certi comportamenti dovuti dalla società, e tenuti dall'amministratore, interrompano la possibilità di agire anche verso il soggetto nella cui attività questi comportamenti rientrano.

La decisione che non nega la possibilità dell'azione, anche in presenza di illeciti degli **amministratori**, è quindi corretta nei termini della questione affrontata. Non sarebbe invece corretto confondere l'ammissione di

un'azione socio-società con un'affermazione positiva che rende automatica l'inferenza per la quale l'eventuale illegittimità di un atto compiuto dagli **amministratori**, suscettibile di un'azione autonoma di **responsabilità** della società verso gli stessi, renda responsabile la società verso terzi. È stato a ben vedere tale rischio di sovrapposizione tra i piani dell'attività amministrativa primariamente svolta per conto dell'ente collettivo a determinare la giurisprudenza che ampiamente respinge nel caso concreto azioni dei soci verso amministratore, negando nel caso la legittimazione ex art. 2395 c.c. (13).

Ciò che si nega (e che la sentenza correttamente non afferma) è quindi che dall'illegittimità dell'atto amministrativo rispetto ai doveri degli **amministratori** discenda la ingiustizia della lesione ex 2043 c.c. eventualmente subita da "terzi" o soci come terzi. È possibile che le due fattispecie concorrano ciascuna sui propri presupposti e l'esistenza dei presupposti per una non esclude il ricorrere dell'altra (14).

Peraltro, è anche possibile che, come non vi è sovrapposizione tra atto di esercizio del potere gestorio invalido e **responsabilità** dell'ente, la lesione dell'interesse altrui non si accompagni all'inadempimento di uno specifico obbligo attinente all'ufficio (15) e che l'atto illecito si iscriva nell'agire funzionale (risultando poi un'eventuale riconosciuta **responsabilità** dell'ente la fattispecie che attribuisce alla società l'azione risarcitoria verso l'amministratore).

La circostanza che l'amministratore debba rispondere verso la società non esclude quindi che la società debba rispondere verso il terzo. Si tratta di relazioni diverse: fatto illecito società-terzo/socio, inadempimento amministratore-società, amministratore-socio/terzo.

Nei rapporti amministratore-socio/terzo, infatti, l'art. 2395 c.c. limita il risarcimento a favore di singoli soci, rispetto alla lesione indiretta, che nel sistema generale della **responsabilità** è considerata l'evoluzione della giurisprudenza sul punto sembrerebbero da risarcire. Come si è ritenuto, la disposizione in pratica "canalizza" sul patrimonio sociale il risarcimento dei danni che abbiano diminuito tale patrimonio, in modo che i diversi interessi che su tale patrimonio concorrono siano protetti e si segua una sorta di ordine dei pagamenti. La disposizione è quindi una previsione di limitazione, che incide sulla situazione soggettiva e sulla legittimazione, che si basa sul "danno" e non sull'incompatibilità tra posizione di danneggiato e posizione di socio (16).

In realtà, la disposizione dell'art. 2395 c.c. riguarda una "limitazione" ("direttamente") rispetto all'art. 2043 c.c. nella azione risarcitoria che chiunque può svolgere verso qualunque soggetto dal quale abbia subito un danno ingiusto (eventualmente derivante anche dalla violazione da parte del danneggiante di un obbligo verso un terzo, la società appunto) (17).

In conclusione, la presenza dell'art. 2395 c.c. esclude che il danno indiretto subito dal socio e direttamente arrecato al patrimonio sociale sia risarcibile da parte degli **amministratori** verso i soci. L'art. 2395 c.c. non esclude invece che il danno diretto subito dal socio (cioè il danno derivante da una lesione diretta del suo patrimonio non mediata dalla perdita della società e del valore della partecipazione) sia risarcibile sia da parte della società sia da parte degli **amministratori** (18).

4. *La tipologia di condotta (informazioni obbligatorie fuorvianti) fonda l'azione del socio per violazione della libertà negoziale. Insussistenza del problema della destinazione esclusiva del risarcimento.* — Considerato che lo schema concettuale della **responsabilità** della persona giuridica per fatto dell'organo si confronta con numerosi e diversi fenomeni (**responsabilità** da inadempimento, derivante da attività materiale, precontrattuale, derivante da stato soggettivo del rappresentante (19)), è quindi la tipologia di lesione a consentire al socio di agire anche verso la società per la **responsabilità** derivante dall'imputazione dell'atto degli **amministratori**, ovvero, anche se la precisazione può apparire terminologica, dalla qualificazione dell'attività quale attività della società.

Ove la condotta degli **amministratori**, sub specie diffusione di informazioni previste dalla legge ma fuorvianti, leda la libertà negoziale del socio-terzo, cioè lo spinga all'investimento o all'incremento dell'investimento, non vi è, al momento dell'investimento, pregiudizio per la società (che anzi potrebbe essere almeno immediatamente favorita dall'afflusso di risorse imputate a capitale) e la lesione rimane solo nel patrimonio del socio, che peraltro non ha titolo contrattuale verso la società (come invece sarebbe il caso di un finanziamento contratto sulla base di un bilancio falso).

Per la stessa tipologia di condotta, non sembra nemmeno che vi sia incompatibilità con un'azione in regresso o in garanzia della società verso l'amministratore, e cioè con il risarcimento che questo dovrebbe versare alla società e che sarebbe in ipotesi aggiunto al patrimonio comune.

Tale azione sarà possibile proprio in quanto vi è imputazione dell'atto dell'amministratore alla società e cioè la società, tenuta a rispondere dell'atto dell'amministratore, sia danneggiata dal sorgere della **responsabilità** verso il socio. Oppure l'azione di **responsabilità** sociale avrà presupposti diversi, in quanto l'amministratore viola un dovere di ben amministrare che determina danni diversi (per es., ammettendo che l'operazione dannosa non riportata nell'ipotetico bilancio non sia in sé imputabile agli **amministratori**, quelli derivanti da mancati tempestivi provvedimenti).

Si consideri infatti che, nel caso delle informazioni (bilanci, comunicati al mercato ecc.), è la condotta ad

essere offensiva di interessi diversi ed in tempi diversi.

La società che non sia gestita secondo la propria reale situazione finanziaria (di insolvenza) potrà chiedere il risarcimento agli **amministratori** se la situazione vera taciuta (ai terzi) ha determinato conseguenze dannose (per es. uno specifico e determinato incremento del passivo) o allegando che tempestivi interventi avrebbero evitato ulteriori perdite (o i risarcimenti dovuti agli acquirenti). Si tratta quindi di un danno che non si rivela al momento della violazione.

Coloro che compiono scelte di investimento potranno invece azionare la lesione della libertà negoziale e dell'affidamento sulle notizie ricevute, che ha un tempo di latenza diverso (cioè al momento della diminuzione di prezzo derivante dall'emersione della verità si scopre la lesione, in corso di determinazione).

Piuttosto, il punto realmente critico, sul piano del sistema, diviene la possibilità da parte di tutti i soci di chiedere risarcimenti i cui diritti concorrerebbero con quelli di altri creditori. Una identica azione che teoricamente il socio, e quindi tutti i soci, possano esercitare sembrerebbe negare che quella lesione debba riguardare la libertà di investire ed il patrimonio del singolo socio, a prescindere dall'esistenza di una diversa lesione al patrimonio della società.

Al riguardo, una possibile mitigazione di questa controindicazione è nel fatto che l'allegazione del socio danneggiato deve rispettare comunque l'onere di provare, oltre al "fatto/atto" della irregolarità dell'informazione, sia che l'acquisto è dipeso, secondo un nesso causale regolare, dalla informazione rivelatasi infondata (cioè che le informazioni abbiano influito sull'acquisto purché siano informazioni che si tengono in considerazione al momento dell'acquisto) sia il danno-conseguenza pari a quanto ha pagato l'azione al netto di quanto l'azione vale al momento dell'azione giudiziaria (o di quanto ha realizzato vendendo) [\(20\)](#).

L'esposizione della società alla **responsabilità** verso potenzialmente tutti i soci che fossero in grado di dimostrare tali presupposti del risarcimento è inoltre mitigata in fatto dalla circostanza che, per aversi attori che coincidano con tutta o larga parte dei soci, si dovrebbe verificare la sostituzione della compagine sociale, a seguito di acquisti effettuati dopo l'informazione societaria scorretta. Ciò è possibile in concreto quando vi siano state più informazioni societarie rilasciate nel corso degli anni, e si scopra che la società aveva in realtà perso il capitale anni prima. In questi casi, ciò che pare urtare è che a fronte di un capitale perso vi sia una pretesa creditoria (risarcitoria) del socio che concorra con quella dei creditori chirografari.

È in questo caso che il deterrente della **responsabilità** della società funge da strumento di incentivo alla verifica del corretto funzionamento degli organi e delle funzioni societarie e quindi di *governance* [\(21\)](#).

Sul piano del danno, in presenza di diversi criteri (il prezzo alto per un bene che vale meno costituisce un danno nella parte nella quale il bene non vale quel prezzo; il prezzo pagato costituisce esso un danno, se ed in quanto non vi è valore residuo), la questione problematica riguarda la ripartizione dell'onere della prova. Il danneggiato deve provare il danno e questo danno può consistere nel prezzo pagato per il titolo (se non residua valore). Ove il titolo si riveli avere un valore residuo, scoperte le irregolarità, questo valore può essere allegato in via di eccezione dal convenuto. In ogni caso, la mancata vendita della partecipazione in un dato momento non può rilevare come comportamento colposo del debitore mentre acquisti successivi effettuati al fine di mediare sono irrilevanti (cioè per essi non spetta un risarcimento, se avvenuti dopo l'informazione, o spetta un risarcimento diverso per azione se compiuti prima della diffusione dell'informazione).

5. *La società responsabile con l'amministratore e danneggiata dall'atto degli **amministratori**. Il regresso e l'azione verso **amministratori** e terzi. La corretta applicazione dell'art. 2055 c.c. nell'azione contro i terzi.* — La imputazione dell'atto alla società, o la **responsabilità** ex art. 2049 c.c., hanno una importante implicazione nel caso in cui l'azione della società verso l'amministratore o l'agente, responsabile dell'illecito, intenda coinvolgere soggetti per i quali non si invoca un inadempimento specifico ma si invoca un concorso nell'illecito degli **amministratori**. Ci si riferisce in particolare alla diffusione di informazioni false (per es. bilanci o comunicazioni obbligatorie pubbliche) delle quali la società si dolga verso l'amministratore e rispetto alle quali intenda coinvolgere la **responsabilità** di terzi (si pensi al caso di un dissesto aggravato ed all'azione del curatore *utendo jure* della società).

Al riguardo, occorre partire da considerazioni elementari. In primo luogo, il fatto costitutivo della **responsabilità** dell'amministratore è il proprio inadempimento. Rispetto al danno derivante da questo inadempimento si ha concorso del terzo (se vi è una **responsabilità** contrattuale o extracontrattuale di questo) e non ogni facilitazione (per es. quella non colposa o inconsapevole, che non configura una fattispecie di illecito in sé) determina la **responsabilità** del terzo.

In secondo luogo, la solidarietà ex art. 2055 c.c. caratterizza l'obbligazione risarcitoria derivante da un "fatto dannoso", potenzialmente derivante da più fatti storici unificati ma non vi è una sorta di imputazione "congiunta" dell'inadempimento dell'amministratore al terzo (il cui fatto costitutivo della **responsabilità** è diverso ed autonomo) [\(22\)](#).

Sul piano contrattuale, ad es., se il revisore non adempie al proprio contratto di revisione (con dolo o con colpa) risponde delle conseguenze dell'inadempimento verso la società, conseguenze che possono consistere anche nel danno in concreto arrecato dall'amministratore, se conseguenze derivanti ex art. 1223 c.c.

dall'inadempimento rispetto alle quali possa aversi la solidarietà nell'obbligazione risarcitoria ex 2055 c.c. Tuttavia, la società oggetto della revisione rimane soggetta al contratto di revisione. Pertanto, se la società agisce per l'inadempimento non ha un credito risarcitorio se possono esserle opposte eccezioni derivanti dal contratto (per es. la limitazione convenzionale della **responsabilità** nei limiti dell'art. 1229 c.c. o l'eccezione di inadempimento all'obbligo di trasmettere dati veritieri), e se i comportamenti che il revisore oppone sono stati tenuti dall'amministratore-responsabile, in quanto sono comportamenti imputati alla società-creditore della prestazione.

Tuttavia, sul piano extracontrattuale, se il terzo ha commesso fatto illecito ex art. 2043 c.c. che concorre con quello dell'amministratore (o che è illecito per il fatto di agevolare l'amministratore, in quanto fatto dotato del proprio carattere di illiceità ex art. 2043 c.c.), la tecnica della imputazione "assoluta" alla società potrebbe mettere al riparo il terzo dall'azione della società stessa (che comunque mantiene quella contro l'amministratore).

Nella casistica, la S.C. ammette comunque una **responsabilità** del terzo-banca allorché il dipendente ha adottato una specifica condotta irregolare (non incassare gli assegni) che ha consentito alla società in difficoltà di sopravvivere artificialmente ed utilizza quindi la stessa tecnica di imputazione allorché si tratta del danneggiante anziché della imputazione al danneggiato (23).

Come detto, la questione è allora di chiedersi se la c.d. autoresponsabilità, cioè l'impedimento a chiedere a terzi il risarcimento che l'ente appare essersi «autoprocurato» (24) (in realtà si tratta in genere di danni che ricadono sulla società e su terzi, tipicamente il dissesto, rispetto ai quali il curatore agisce), si applichi anche in caso di ente metaindividuale e come si coordini con la possibilità di chiedere all'amministratore-agente ed eventualmente ai terzi il risarcimento del danno derivante dal fatto che alla società è stato imputato l'atto (è cioè l'imputazione dell'atto dell'amministratore alla società a causare il danno).

Il fenomeno è variamente articolato.

La società banca che subisce una rapina dal proprio dipendente in cooperazione con un terzo può agire contro il terzo perché quella condotta non è imputata alla banca, la quale ha quindi la sola posizione di danneggiato (se naturalmente non vi sono altri terzi danneggiati o altre omissioni della banca che possano farla diventare responsabile). Così sul piano civilistico le ipotesi di sottrazione di fondi soddisfano pienamente il test di "abbandono" e rendono non imputabile alla società l'atto compiuto dall'organo (25).

Vi sono invece numerosi comportamenti degli agenti o degli organi imputati alla società per i quali può essere ipotizzata un'azione verso il terzo concorrente, anche se il fatto illecito viene imputato alla società, per il tramite dell'agente. Ma l'imputazione dell'atto alla società escluderebbe che, ai fini dell'applicazione delle regole di **responsabilità** civile, possa qualificarsi come contemporaneamente "responsabile" e danneggiato la società stessa se non si individua l'ambito rispetto al quale si sta qualificando la posizione della società.

Sembra che il modo per coordinare un principio di autoresponsabilità, che impone a tutti di comportarsi in modo da evitare danni a sé stessi e ad altri, la imputazione dell'atto all'ente e la necessità di potere chiedere conto all'agente delle sue azioni è quello di separare la imputazione dell'atto/comportamento dell'agente che conduce alla **responsabilità** dell'ente, che avviene per effetto di una regola di **responsabilità** della società, esterna, cioè verso il resto del mondo, dalle patologie della fattispecie produzione-imputazione che riguarda l'attività giuridica dell'ente e per le quali l'ente si duole verso l'agente.

Si tratta quindi di limitare la possibilità di chiedere danni ai terzi per illeciti di questi i) o in applicazione del regresso (cioè con l'ente nella posizione di danneggiante responsabile) o ii) in quanto la condotta del terzo è illecita in sé e si è inserita nella produzione dell'atto che costituisce quell'inadempimento dell'agente che ha danneggiato la società.

In altri termini, se l'illecito del terzo non si riferisce o inserisce nella produzione dell'attività dell'agente per la società (per es. la conclusione di un contratto di finanziamento alla società), alla società viene imputato un atto valido ed efficace che può legittimare la società verso il proprio agente che ha compiuto l'atto (e determinato l'imputazione) «in regresso» del responsabile ex art. 2043 o 2049 c.c.. La società non può però dolersi verso il terzo della conclusione del contratto se non dimostra l'illiceità del comportamento del terzo nella produzione di quell'atto (per es. insolvenza riconoscibile, o finanziamento successivo alla predisposizione di un piano industriale falso nei presupposti ed attuato dall'amministratore).

In questo regresso del danneggiante-società, la condotta del terzo sarà quindi rilevante se l'agente per la società ha compiuto un inadempimento al proprio contratto (per es. falsificando il bilancio) e la società si trova esposta alle azioni di terzi come responsabile, potendo agire, proprio in quanto responsabile ex art. 2049 o 2055 c.c., in regresso verso i soggetti con i quali sia responsabile, con un risarcimento che deve essere ridotto della quota di **responsabilità** ascrivibile all'amministratore, se la società agisce contro il terzo in regresso. Ma tale azione di regresso presuppone che anche i terzi che la società sostiene corresponsabili ex art. 2055 c.c. fossero potenziali legittimati passivi di un'azione dei terzi danneggiati.

In alternativa, la società può agire come danneggiato.

Tuttavia, se la società agisce come danneggiato, per es. la società risulta danneggiata dalla conclusione di un contratto rovinoso con un terzo, essa avrà titolo verso il terzo se la condotta di quel terzo si riferisce o inserisce nella produzione dell'attività dell'agente per la società e risulta illecita per essersi riferita o inserita nell'inadempimento dell'amministratore (per es. promettendo utilità allo stesso per la conclusione del contratto).

In altri termini, l'azione del danneggiato-società verso il terzo è ammissibile solo se si lamenti il concorso del terzo non nel danno "materiale" causato dall'amministratore ma nell'inadempimento dell'amministratore, in quanto l'art. 2055 c.c. presuppone che il danno sia da considerare come derivante dal concorso dopo che la **responsabilità** sia accertata, i.e. solo se la condotta del terzo sia illecita in quanto colposamente o dolosamente contributiva dell'inadempimento dell'amministratore (non colposamente o dolosamente inadempiente rispetto ad un altro contratto del quale il terzo sia parte e per il quale la società ha azione separata non contribuendo all'unico fatto dannoso).

Il risultato non è paradossale se si distingue la condotta dell'amministratore, alla quale la società reagisce con l'azione di **responsabilità** verso l'amministratore, da un atto della società, che rimane imputato alla stessa.

Pertanto, il bilancio falso è imputato alla società e questa risponde verso i terzi della comunicazione di informazioni scorrette. La società può agire poi verso l'amministratore e/o verso **sindaci** e **revisori** che avrebbero dovuto controllare.

Si ipotizzi che dalla falsificazione dei bilanci derivi una sopravvivenza artificiale della società che riceve finanziamenti o emette obbligazioni, fornendo i bilanci falsi. La insolvenza della società determina azioni verso gli organi sociali e verso i terzi, che avrebbero contribuito alla sopravvivenza artificiale (ciò che nella ipotesi non è dubbio). Ciò che è anche non dubbio è che la società non possa chiedere conto ai terzi della lesione derivante dalla sopravvivenza artificiale sino a che non soddisfi la prova che i terzi abbiano adottato una condotta illecita che ha determinato l'evento (per es. il concorso nella falsificazione dei bilanci, con elemento soggettivo), cioè sino a che la società non contesti al terzo un atto illecito ex 2043, per es. una attività di questo nella produzione del bilancio falso, come all'amministratore, o un inadempimento dal quale derivi un unico "fatto dannoso" con quello dell'amministratore.

Da ciò due conseguenze: che l'azione della società danneggiata verso il terzo presupponga un'azione verso l'amministratore (cioè si tratta di quella solidarietà, con litisconsorzio facoltativo atipico, come tra **amministratori** e **sindaci**); che l'azione, fondata sul danno alla società, sia ugualmente caratterizzata anche se vi sia un organo di una procedura concorsuale ad esercitarla, che la esercita al posto della società.

Schematicamente: *i*) per la **responsabilità** della società-danneggiante, derivante dall'imputazione dell'atto all'amministratore, questa può agire contro il terzo a titolo di regresso (al netto di quanto è imputabile all'amministratore e quindi alla società); *ii*) per una azione di **responsabilità** contrattuale contro il terzo, corrispondente ad un suo inadempimento, saranno opponibili tutte le eccezioni opponibili alla controparte contrattuale, posto che la condotta dell'amministratore è imputata alla società; *iii*) per l'azione extracontrattuale contro il terzo in quanto illecita e facilitatrice dell'inadempimento dell'amministratore, la società danneggiata dovrà dimostrare l'elemento soggettivo del terzo o dell'agente del terzo, la cui condotta viene appunto imputata al terzo, l'"ingiustizia" ex art. 2043 ed il contributo illecito del terzo alla condotta, oltre al nesso tra fatto e danni richiesti (con la conseguenza che, in caso di fatti o eventi protrattisi nel tempo, come quelli che danno luogo al "dissesto", appare discutibile unificarli in un fatto dannoso ex art. 2055 c.c.) [\(26\)](#).

Doc. associati: » [Documenti con la stessa classificazione](#)
 » [Documenti stesso autore](#)
 » [Bibliografia Correlata](#)